

REGIONE PIEMONTE



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI
Provincia di Asti

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 in data 25.06.2020

Articolo 1 (costituzione)

Presso il Comune di Villanova d'Asti è costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune, o eccezionalmente nei Comuni limitrofi. In sede di prima composizione, l'amministrazione comunale provvederà, con successivo atto amministrativo, al popolamento del gruppo con i nominativi dei volontari ingaggiati tramite richiesta di iscrizione con apposita domanda.

Articolo 2 (obiettivi)

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica Amministrazione, per le ipotesi previste dal Piano Comunale di Protezione Civile e in caso di provata emergenza. L'intervento del Gruppo può essere richiesto, a scopo preventivo, ogni qualvolta sul territorio comunale si configurano situazioni di pericolo o rischio potenziale (particolari condizioni meteorologiche, conseguenze di mancato funzionamento di servizi essenziali, manifestazioni per le quali sia prevista la presenza massiccia di pubblico o eventi che comportino l'assunzione di misure straordinarie, ecc.) per svolgere funzioni di informazione, controllo, collegamento, valutazione del rischio, riconoscimento delle situazioni di pericolo e messa in sicurezza, allertamento degli Enti preposti al soccorso d'emergenza con il quale il Gruppo è tenuto a collaborare.

Articolo 3 (criteri di iscrizione e ammissione)

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco (o dell'Assessore delegato).

I soggetti richiedenti dovranno presentare un certificato medico attestante la sana e robusta costituzione in data non anteriore a trenta giorni da quella di presentazione, o in alternativa autocertificazione, inoltrata ai sensi delle modalità di legge, attestante quanto sopra. Il Comune di Villanova d'Asti declina ogni responsabilità in merito ad autocertificazioni rese in forma mendace. Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

L'ammissione al Gruppo ed i successivi incarichi assegnati sono subordinati a:

- frequenza del corso di formazione di cui al successivo art. 5.

Articolo 4 (responsabilità)

Il Sindaco, in ottemperanza del codice della Protezione Civile L. 1/2018 ed ai sensi degli artt. 11 e 19 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 è il responsabile della protezione civile e in qualità di autorità di protezione civile è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore che ha il compito di organizzare il gruppo durante le sue attività.

Articolo 5 (addestramento)

L'addestramento dei volontari è a cura dell'amministrazione comunale che, di volta in volta, individua i formatori, fra i tecnici degli Enti e delle Istituzioni pubbliche o private che, per le loro competenze, siano ritenuti idonei.

Articolo 6 (specializzazioni)

All'interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Articolo 7 (emergenza)

Il Gruppo comunale, in emergenza, opera, sotto la diretta responsabilità del sindaco, alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Articolo 8 (doveri)

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, in armonia con le disposizioni della normativa nazionale e regionale. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

L'appartenenza al Gruppo è subordinata all'accettazione ed al rispetto di quanto segue:

- osservare il presente regolamento;
- agire nel rispetto delle leggi vigenti;
- attenersi scrupolosamente, in fase di impiego, alle disposizioni impartite dal Coordinatore o da suo delegato;
- assumere un atteggiamento professionale, astenendosi da quei comportamenti che possono danneggiare l'immagine del Gruppo;
- improntare i rapporti, con i diversi soggetti istituzionali operanti nell'ambito della Protezione Civile e con gli altri appartenenti al Gruppo, secondo regole di correttezza professionale, rispetto e collaborazione;
- usare cortesia, comprensione, pazienza, onestà e fermezza nelle relazioni con i cittadini terzi;
- adottare un atteggiamento di riserbo, non rivelando a terzi, se non obbligati per legge, o per necessità strettamente connesse alle esigenze di servizio, dati e informazioni od altri elementi di cui si è venuti a conoscenza;
- non rilasciare in nome o per conto del Gruppo alcuna informazione riservata o dichiarazione;
- partecipare con diligenza alle attività del Gruppo, alla formazione, all'addestramento ed aggiornamento;
- rispettare ed attenersi alle disposizioni vigenti per legge in materia di tutela della sicurezza personale e del Gruppo adottando tutti gli accorgimenti ed utilizzando tutti i materiali e le attrezzature per la garanzia della sicurezza ed incolumità personale;
- durante il servizio del Gruppo è vietato indossare indumenti che non siano quelli ufficialmente autorizzati dal Gruppo, indossare ornamenti artificiali o percing o altri manufatti che potrebbero causare pericolo di lesioni personali o difficoltà di intervento sulla persona in casi di infortunio;
- fare uso delle attrezzature in dotazione al Gruppo con diligenza e correttezza, facendosi carico della manutenzione e della verifica delle condizioni di buona utilizzabilità rendendosi responsabili dei materiali in dotazione.

Articolo 9 (diritti)

In caso di interventi in emergenza, ai sensi del Codice della protezione civile e s.m.i. ai volontari del gruppo comunale, previa iscrizione dello stesso nell'elenco territoriale della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014, saranno garantiti, secondo le modalità previste all'allegato A della citata D.G.R. e nei limiti della copertura di bilancio, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc.).

Articolo 10 (provvedimenti disciplinari)

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento è condizione necessaria per l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni gravi comportano, in via precauzionale, la sospensione temporanea, della qualifica di volontario. Il Sindaco, sentiti l'interessato e il coordinatore del Gruppo, deciderà, a suo insindacabile giudizio, l'espulsione o la riammissione del volontario al gruppo.

Articolo 11 (Risorse)

Il Gruppo può avere una sede ovvero utilizzare gli spazi comunali; attrezzature, mezzi e materiali sono di proprietà comunale. L'Amministrazione Comunale provvederà annualmente allo stanziamento dei fondi necessari al mantenimento del Gruppo, al miglioramento della preparazione tecnica e dell'efficienza operativa del Gruppo (attrezzature, mezzi e dotazioni personali) come previsto dal D.P.R. 08.02.2001 n°194 art. 2. I veicoli e le attrezzature di proprietà del Comune o resi disponibili da privati, possono essere utilizzati dai volontari autorizzati dal Coordinatore a sua discrezione purchè in presenza dei requisiti richiesti. Le dotazioni personali e l'uniforme assegnata agli appartenenti del gruppo, così come i mezzi e le attrezzature di proprietà comunale, dovranno essere conservate con diligenza ed utilizzate solo per esigenze di servizio. L'uniforme, l'emblema, i segni distintivi e gli apparati di segnalazione dovranno essere conformi alle indicazioni della normativa vigente ed utilizzati esclusivamente per motivi di servizio.

Articolo 12 (Coordinatore)

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 1, nomina uno o più Coordinatori del Gruppo che durano in carica tre anni. Alla scadenza del periodo gli stessi possono essere riconfermati.

Il Coordinatore è responsabile dell'indirizzo strategico-organizzativo del gruppo. Egli è membro del gruppo e opera in raccordo con l'Amministrazione C. le, con il Sindaco e con la Polizia Municipale e gli uffici preposti, assicurando il collegamento ed il coordinamento tra tutti i componenti del Servizio di Protezione Civile Comunale.

Il Coordinatore è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Il Coordinatore provvede a:

- coordinare, controllare e adeguare il gruppo mantenendolo attivo, operativo e pronto ad ogni intervento;
- migliorare l'efficienza e la professionalità del Gruppo;
- valutare ed organizzare le risorse umane ed i materiali in vista del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente regolamento;

- stabilire i criteri minimi di protezione e di sicurezza ai quali il personale deve attenersi in rapporto all'intervento da effettuare;
- individuare i referenti delle varie mansioni previste all'interno del Gruppo ed assegnare gli incarichi;
- stabilire le procedure di intervento;
- vigilare sul corretto uso dell'uniforme, dell'emblema, dei segni distintivi e degli apparati di segnalazione, nonché sulla correttezza delle procedure e delle attività del Gruppo;
- rappresentare, su delega del Sindaco, il Gruppo nelle sedi istituzionali;
- relazionare periodicamente al Sindaco, o suo delegato, sulle attività del Gruppo o su eventuali problemi di gestione o su fabbisogni dello stesso.

Articolo 13 (Adesioni)

Al fine di garantire l'applicazione dei benefici elencati nell'art. 9 del presente regolamento, il Comune può inoltrare alla Regione Piemonte la richiesta di inserimento del Gruppo nell'Elenco territoriale delle organizzazioni di Volontariato di protezione civile.

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento regionale del volontariato di protezione civile n. 5/R del 23/07/2012, il Comune può chiedere l'adesione al Coordinamento Provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile competente per territorio.